

**Consiglio di Stato, sezione sesta, 2 agosto 2004 n°5378- ANNULLA- Tar Marche 21 dicembre 2002 n°1649**

La vicenda in esame ha offerto al Consiglio di Stato l'occasione per definire ulteriormente il valore del silenzio della P.A. nei casi definiti dall'art.2 della L.7 agosto 1990 n°241.

Il ricorrente aveva censurato il ritardo con cui l'Amministrazione precedente aveva accettato la richiesta di dimissioni presentata, ritardo che, a suo avviso, aveva prodotto un consistente danno patrimoniale a causa dell'intervenuta entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993 n° 537, che aveva previsto, nei confronti di coloro che conseguivano il diritto alla pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a 35 anni, una riduzione dell'importo pensionistico in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, escludendo, però, da tale riduzione quei soggetti la cui domanda di pensionamento era stata accolta prima del 15 ottobre 1993. Il ricorrente aveva presentato le proprie dimissioni nel giugno del 1993 e l'Amministrazione le aveva accettate solo nel dicembre successivo, con ciò determinando a suo carico un evidente danno patrimoniale.

A parere del Tar Marche, il ricorso era diretto a far valere un diritto soggettivo perfetto contro il ritardo nel provvedere della PA precedente, alla luce dell'art.2 della L.241 del 1990 e delle norme attuative della medesima, secondo cui, ai sensi di legge, l'Amministrazione, dinanzi ad un'istanza, è tenuta a provvedere entro e non oltre un determinato lasso di tempo, individuato, nella fattispecie in esame, in 60 giorni.

Diversa è stata, invece, la qualificazione data dal Consiglio di Stato alla posizione legittimante riconoscibile in capo al ricorrente, alla luce del disposto del D.L 6 novembre 1989 n° 357 secondo cui, per il personale docente della scuola, le dimissioni divengono irrevocabili solo dopo il 31 marzo successivo alla loro presentazione e, se presentate dopo tale data ma prima dell'anno scolastico successivo, hanno effetto solo dal 1 settembre seguente al suddetto anno scolastico.

Essendo dunque le dimissioni suscettibili di revoca fino al 31 marzo, prima di tale data non poteva sorgere in capo al ricorrente alcun diritto soggettivo perfetto ed, in capo all'Amministrazione precedente, alcun obbligo a provvedere. L'obbligo di provvedere posto dall'art.2 della legge 241 del 1990 è idoneo a determinare solo una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo e pertanto l'accertamento, da parte del giudice, dell'illegittimità del comportamento omissivo tenuto dalla PA poteva produrre, come unica conseguenza, la dichiarazione del dovere per la stessa di provvedere e, comunque, con effetto dalla data di scadenza del termine.